

La riforma dell'imputabilità dei minori rischia di modificare i principi della giustizia minorile

Il SEAC ODV esprime forte preoccupazione per il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di giovedì 23 luglio 2026, che interviene sulla disciplina dell'imputabilità dei minori introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere per i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 18 anni.

Si tratta di un intervento destinato a incidere profondamente sull'impianto della giustizia penale minorile italiana, fondato sulla valutazione individuale del minore e sulla finalità educativa della risposta penale.

Il provvedimento modifica l'articolo 98 del Codice penale prevedendo che, per il minore che al momento del fatto abbia compiuto quattordici anni e non abbia ancora raggiunto la maggiore età, la capacità di intendere e di volere sia presunta fino a prova contraria. La valutazione non dovrà quindi più partire da un accertamento positivo caso per caso: fermo restando che l'imputabilità potrà essere esclusa qualora, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, emerga che il minore fosse privo di tale capacità al momento del fatto.

Il disegno di legge interviene inoltre sull'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedendo che il giudice e il pubblico ministero possano acquisire elementi anche ai fini della valutazione dell'imputabilità del minore.

L'introduzione di una presunzione della capacità di intendere e di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni rappresenta quindi un cambiamento profondo rispetto ai principi che hanno storicamente ispirato il sistema italiano della giustizia minorile.

Tale sistema si fonda infatti sulla valutazione individualizzata di ogni singolo caso, sul riconoscimento del diverso grado di maturità del minore, sulla finalità educativa dell'intervento penale e sulla promozione di percorsi di recupero e reinserimento sociale.

La scelta di introdurre una presunzione della capacità di intendere e di volere rischia di spostare l'equilibrio del sistema da un modello orientato alla tutela e alla responsabilizzazione educativa del minore verso una logica maggiormente incentrata sulla risposta sanzionatoria, con possibili ricadute sui principi di personalizzazione del giudizio e di protezione dei diritti dei minorenni.

La giustizia minorile non può essere assimilata a quella degli adulti. L'adolescenza rappresenta una fase di sviluppo in cui la personalità, la capacità di giudizio e il controllo degli impulsi sono ancora in evoluzione. Per questo motivo il sistema penale minorile italiano è stato costruito sulla valutazione individuale del minore, tenendo conto del suo percorso di crescita, della maturità raggiunta e delle condizioni personali e familiari.

Il contrasto alla devianza minorile non può esaurirsi nella risposta punitiva. Un cambiamento reale deve iniziare molto prima, attraverso politiche di prevenzione, interventi educativi e un concreto sostegno alle famiglie, alla scuola e ai servizi territoriali. Di fronte a un comportamento deviante, la

prima domanda non dovrebbe essere soltanto "quale sanzione applicare", ma "perché quel ragazzo o quella ragazza sono arrivati a compiere quel gesto".

Comprendere le cause del disagio, offrire opportunità educative, favorire percorsi di responsabilizzazione e reinserimento, significa investire nella sicurezza della collettività e nel futuro dei giovani. Una scuola inclusiva, servizi educativi adeguati, presidi sociali e interventi tempestivi rappresentano strumenti molto più efficaci della sola anticipazione della risposta penale per prevenire la recidiva e promuovere una reale crescita personale.

Per questi motivi il SEAC auspica che l'iter parlamentare possa rappresentare un momento di confronto approfondito con tutti i soggetti coinvolti - magistratura minorile, avvocatura, professionisti dell'area educativa e sociale - affinché ogni intervento normativo continui a garantire la centralità del minore e la funzione educativa della giustizia minorile.

SEAC ODV – Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario